



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2013

Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati

ONOREVOLI SENATORI. - Troppo giovani per la pensione, troppo anziani per il lavoro: potrebbe essere questa, in sintesi, la situazione paradossale in cui si trovano centinaia di migliaia di lavoratori nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di offrire a questi soggetti, espulsi ancora giovani dal mondo del lavoro, una possibilità di reinserimento, o laddove ciò appaia ragionevolmente irrealizzabile, l'opportunità di poter tornare a contare su di un reddito certo attraverso l'approdo alla pensione.

Dalla metà degli anni '90, ogni anno sono stati e sono tutt'ora migliaia i lavoratori precocemente espulsi dal lavoro (fra i quarantacinque ed i sessantacinque anni), per i quali le possibilità di ricollocazione si rivelano praticamente nulle ed ai quali, in ragione dei ripetuti interventi in materia previdenziale, anche il diritto alla pensione si è andato man mano allontanando nel tempo.

I dati statistici disponibili indicano che solo una ristretta minoranza di questi lavoratori possiede qualche reale possibilità di ritrovare un'occupazione.

Per queste persone appare quindi necessario ed urgente prevedere interventi mirati sia per quanto riguarda il sostegno al loro reinserimento nel circuito del mercato del lavoro ovvero al fine di offrire loro un sostegno al reddito concreto e dignitoso.

Nel corso della XIV Legislatura, la 11ª Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato della Repubblica ha svolto un'indagine conoscitiva sulla condizioni dei lavoratori anziani in Italia.

Nel documento conclusivo, approvato il 6 luglio 2005 (Doc. XVII, n. 21), si legge: «In complesso si può affermare che, per quanto

riguarda le politiche di invecchiamento attivo, in Italia solo negli anni '90 il rapporto tra invecchiamento e lavoro ha iniziato a configurarsi come uno specifico problema, bisognoso di interventi che andassero oltre la rimodulazione dell'età pensionabile e dei requisiti di accesso al trattamento di anzianità (oggetto, dal 1992 in avanti, di continue revisioni). Le misure poste in essere, peraltro, sono state caratterizzate per l'attenzione prevalente rivolta al profilo previdenziale, mentre minore attenzione è stata rivolta alle misure per attivare o riattivare i lavoratori appartenenti alle fasce di età più elevate. Lo stesso sistema di incentivazioni economiche è stato rivolto quasi esclusivamente ai lavoratori, mentre non altrettanto è stato fatto per stimolare l'interesse delle imprese a mantenere in attività personale esperto, capace ed affidabile, anche se più costoso dei dipendenti più giovani».

Occorre ricordare poi che, secondo le stime effettuate dalla Commissione europea, entro il 2030 in Europa ci saranno 110 milioni di ultrasessantacinquenni e la popolazione in età attiva sarà di circa 280 milioni rispetto agli attuali 303 milioni. Tutto ciò avrà un impatto diretto sulla capacità di sostenere la crescita economica a lungo termine.

Negli anni successivi alla pubblicazione della Relazione della suddetta Commissione di indagine, il fenomeno dell'espulsione prematura dall'attività lavorativa è cresciuto in modo rapido e con caratteristiche preoccupanti e, visto anche l'aumento dell'aspettativa media di vita, è necessario ricercare una soluzione in una prospettiva a medio e a lungo termine, considerato che l'età a rischio di allontanamento dalle aziende — in

particolare per le professioni di tipo medio-alto — è andata ulteriormente abbassandosi fino ad attestarsi attorno alla soglia dei quaranta anni.

Nel frattempo, occorre riflettere e agire anche sulla condizione di quelle migliaia di ex-lavoratori che si trovano privati di qualsiasi forma di reddito, dovendo attendere anni per raggiungere il diritto alla pensione.

Siamo peraltro coscienti che il problema della disoccupazione in età matura è oggi un aspetto inquietante in tutto il mondo occidentale. È dagli inizi del nuovo millennio che si susseguono ricerche e studi che analizzano questo particolare e preoccupante fenomeno (si cita, tra gli altri lo studio prodotto nel 2002 dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, ISFOL, dal titolo «Prolungamento della vita attiva e politiche del lavoro», che fornisce dati ed analisi approfondite sulla gravità di questo fenomeno in Europa e in Italia e dal quale si ricava che un terzo dei disoccupati, nell'Unione europea, sono cittadini in età matura.

Ma se ci riferiamo al più recente Rapporto sul lavoro pubblicato dal CNEL nel novembre del 2012 troviamo conferma del dato già noto che attesta attorno ai 3 milioni di unità il numero dei disoccupati «scoraggiati» presenti nel nostro Paese. Disoccupati che non cercano più lavoro in quanto certi di non avere più alcuna possibilità concreta di trovarlo.

È più che probabile che in questa sfortunata categoria rientrino molti *over 40-50-60* che si sono arresi dopo mesi ed anni spesi ad inviare centinaia di *curricula* senza mai ricevere una sola risposta.

Siamo quindi di fronte ad un fenomeno, che riguarda non solo il nostro Paese e che non è riconducibile solo a motivazioni legate al costo del lavoro o alla flessibilità.

Un fattore determinante, all'origine di questo *trend*, va infatti ricercato nella diversa organizzazione delle attività produttive, indotta da un crescente livello di auto-

mazione, che porta a sminuire il valore dell'esperienza lavorativa e dei criteri di responsabilizzazione delle risorse; né va, infine, dimenticata l'applicazione, acritica, di teorie dell'organizzazione del lavoro (*young-in, old-out*), a suo tempo importate in occidente dai modelli di sviluppo industriale del *Far East* e degli Stati Uniti d'America. Teorie che, da qualche anno, sono state messe in discussione in varie parti del mondo ma che, nel corso della loro applicazione, hanno lasciato sul terreno centinaia di migliaia di lavoratori molti dei quali, causa l'assenza pluriennale dal mondo del lavoro, risultano oggi difficilmente reinseribili.

In Italia, questa categoria di lavoratori si trova ulteriormente penalizzata a causa di una diffusa pratica discriminatoria che consiste nel fissare barriere anagrafiche nella stragrande maggioranza delle offerte di lavoro.

Ricerche e studi universitari hanno in più occasioni dimostrato che oltre il 60 per cento delle offerte di lavoro contengono limiti di età in spregio e del dettato costituzionale e delle vigenti leggi antidiscriminazione.

Ci troviamo quindi di fronte ad un problema di natura generazionale, in quanto per i lavoratori ultra-quarantacinquenni le prospettive di occupazione sono estremamente ridotte e a ben poco sono serviti gli incentivi fiscali e contributivi che sono stati introdotti negli anni, sia a livello centrale che periferico, a sostegno della ricollocazione dei soggetti deboli.

Questo disegno di legge intende proporre delle soluzioni «a ventaglio», che consentano il rientro di queste persone nel mondo del lavoro, attraverso una serie di possibilità:

- incentivi per le assunzioni secondo criteri differenti ed innovativi rispetto al passato;

- programmi di accompagnamento nella ricerca di una ricollocazione coerente con la professionalità e le competenze maturate,

supportati, laddove necessario, da specifici percorsi formativi;

- definizione di corsie preferenziali nell'affidamento di opportunità di impiego, coerenti con la professionalità e le competenze maturate, da parte delle pubbliche amministrazioni;

- sostegni atti a favorire la formazione di imprese individuali o societarie e cooperative, con l'estensione a questi soggetti di norme già esistenti, quali, ad esempio, quelle per le cooperative sociali e i contratti di formazione e lavoro.

Ma, secondo quanto affermato nella premessa il presente disegno di legge si propone anche di fornire una risposta concreta a quei soggetti non più ricollocabili e che pure hanno diritto a poter contare su di un dignitoso sostegno al reddito coerentemente con quanto previsto dal dettato costituzionale e in linea con le misure esistenti da decenni nella maggior parte di Paesi della Unione europea.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'estensione a tutti i disoccupati di lunga durata della «qualifica» di lavoratore in mobilità riconoscendo alle imprese che assumono uno di questi lavoratori i vantaggi previsti dalle norme applicate in questi anni. La qualifica di lavoratore in mobilità non comporta l'erogazione dell'indennità di mobilità ma solo il riconoscimento dei vantaggi associati a questa qualifica. Il senso di questo provvedimento nasce dal fatto che la condizione di lavoratore in mobilità sia l'unica che in questi anni si è rivelata efficace nel favorire il ricollocamento di un buon numero di disoccupati.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di appositi uffici e sportelli per i lavoratori, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi.

L'articolo 3 stabilisce che alle cooperative e alle società di persone costituite da lavora-

tori ultra-quarantacinquenni disoccupati di lunga durata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le cooperative sociali dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'articolo 4 detta misure finalizzate alla ricollocazione professionale. A tal fine le amministrazioni pubbliche possono promuovere convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, da lavoratori ultra-quarantacinquenni, per l'affidamento all'esterno di attività e servizi.

L'articolo 5 prevede che nelle aree depresse, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito di imposta, sia fissato, fino al 31 dicembre 2014, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di lavoratori ultraquarantacinquenni.

L'articolo 6 prevede la possibilità per le cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, di usufruire dei benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 («Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego»).

Gli articoli 7 e 8 prevedono disposizioni per la riassunzione di lavoratori licenziati e modifiche della disciplina dei licenziamenti individuali.

L'articolo 9 prevede agevolazioni contributive per il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso il datore di lavoro versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

L'articolo 10 stabilisce che al datore di lavoro che assume i lavoratori ultra-quarantacinquenni disoccupati di lunga durata con contratto a tempo indeterminato, è attribuito il credito di imposta, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

L'articolo 11 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova, per l'anno 2014, un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di 5.000 lavoratori disoccupati di lunga durata di età superiore ai cinquanta anni.

L'articolo 12, infine, stabilisce la copertura finanziaria.

Il presente disegno di legge si propone di dare, quindi, una risposta concreta al grave problema dei lavoratori in età matura,

espulsi precocemente dal lavoro che si trovano soli ad affrontare il dramma della disoccupazione. Tale problema, poi, si pone in modo più accentuato per i lavoratori espulsi individualmente rispetto a quelli che hanno subito la stessa sorte, ma in grandi gruppi industriali. Questi ultimi, infatti, grazie all'attenzione dei *media* sono riusciti ad ottenere condizioni di uscita maggiormente protette. I primi, invece, sono totalmente indifesi e soggetti spesso a condizioni di uscita non tutelate o fortemente «concordate». Per questi si vengono a creare ulteriori disagi a causa del mancato riconoscimento della condizione di disoccupati, che preclude l'accesso alle varie forme di protezione sociale.

È dunque ora di compiere un primo passo: questo disegno di legge intende fornire soluzioni - anche se parziali - alle difficoltà vissute da una parte importante del mondo del lavoro, che rappresenta una risorsa dimenticata per il nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di incentivi
all'occupazione e all'autoimpiego)*

1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati a causa di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da più di un anno, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile.

2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono adottate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

Art. 2.

(Percorsi formativi)

1. Presso i Centri per l'impiego e gli uffici di collocamento privati sono istituiti appositi uffici e sportelli per i lavoratori di cui all'articolo 1, finalizzati all'organizzazione di banche dati per l'incontro di domanda e offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi formativi e di ricollocazione professionale dei lavoratori medesimi.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale, regionale e locale; essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e formazione professionale.

Art. 3.

(Cooperative)

1. Alle cooperative e alle società di persone costituite dai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 4.

(Ricollocazione professionale)

1. Per la ricollocazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche promuovono, in via prioritaria, convenzioni con cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di persone a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dagli stessi la-

voratori, per l'affidamento all'esterno di attività e servizi.

Art. 5.

(Incentivi alle assunzioni)

1. Nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito dal contributo attribuito nella forma di credito di imposta, di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato, fino al 31 dicembre 2014, nella misura di 300 euro qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di lavoratori di cui all'articolo 1. Nelle altre aree territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di 200 euro per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 1.

Art. 6.

*(Incentivi all'autoimprenditorialità
e all'autoimpiego)*

1. Possono essere ammesse ai benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nell'albo delle società cooperative ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185 del 2000.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in materia di riassunzione di lavoratori licenziati)

1. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici dipendenti, in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la stessa proceda, nei successivi tre anni dalla data del licenziamento, ad un aumento dell'organico del personale».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di disciplina dei licenziamenti individuali)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei confronti dei datori di lavoro che assumono presso la loro azienda lavoratori licenziati di età superiore ai quarantacinque anni».

Art. 9.

(Agevolazioni contributive)

1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma

1» sono inserite le seguenti: «, nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento da più di un anno».

3. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 10 gennaio 2014 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da una dotazione iniziale di importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

(Incentivi fiscali e contributivi)

1. Fatti salvi gli ulteriori interventi legislativi e regolamentari previsti dall'articolo 1, per ciascun lavoratore di cui all'articolo 1 assunto con contratto a tempo indeterminato, al datore di lavoro è attribuito il credito di imposta di cui all'articolo 63 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 11.

(Programma sperimentale)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, per l'anno 2014, un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di 5.000 lavoratori disoccupati di lunga durata di età supe-

riore ai cinquanta anni, sulla base di accordi sottoscritti tra il medesimo Ministero e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

2. All'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° luglio 2014, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

3. A decorrere dal 1° luglio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 180 milioni di euro annui.

